

STATUTO

**MARIA SS. DEL BOSCO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NISCEMI CL VIA SALVATORE NOTO
78

Numero REA: CL - 120892

Codice fiscale: 02121950857

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" REPERTORIO N.3049/2075

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1

E' costituita, ai sensi della Legge n.381/1991, una Società Cooperativa denominata **"MARIA SS. DEL BOSCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

ART. 2

La Cooperativa è a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 cod. civ.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-octies cod. civ..

ART. 3

La Società ha sede in Niscemi (CL), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter del disp. att. del cod. civ..

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (filiali, succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del suddetto Comune di Niscemi; spetta invece all'Assemblea dei Soci decidere l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in altro Comune.

ART. 4

La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasettanta (31.12.2070) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

ART. 5

La cooperativa è retta secondo i principi della mutualità e, conformemente alla legge n. 381/1991, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge n.381/1991.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. Si propone di contribuire al miglioramento della qualità della vita e della condizione sociale di soggetti disabili, di quelli che presentano difficoltà e problemi psico-sociali, di ex tossicodipendenti, di minori a rischio, di soggetti disadattati o emarginati, di extracomunitari, di profughi, di senza tetto, di soggetti adulti, di anziani, di ragazze madri, gestanti e donne in difficoltà, dell'infanzia abbandonata e svantaggiata, rispondendo alle loro esigenze e

richieste con l'attuazione di attività e di interventi assistenziali, educativi e terapeutici, programmati e finalizzati a favorirne il recupero sociale e lo sviluppo integrale ed ordinato della loro personalità e delle loro potenzialità psico-fisiche.

La cooperativa si propone altresì la progettazione, la realizzazione e la promozione di prestazioni di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, in linea con quanto definito dal welfare sociale-familiare e dalla nuova riforma socio-sanitaria (Legge n.328/2000) e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito di tutte le fasce di utenza.

La Cooperativa, retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di lucro e di speculazione privata, ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci operatori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

ART. 6

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci operatori, ha per oggetto le attività socio sanitarie ed educative di cui all'art.1, primo comma, punto a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, ed in particolare le seguenti attività:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi direttamente, a favore di anziani, inabili, minori, tossicodipendenti, stranieri immigrati, detenuti, famiglie fra cui, solo a titolo esemplificativo, istituzione, organizzazione e gestione, in proprio o in convenzione, di:

- servizi di assistenza igienico-personale agli alunni disabili inseriti nelle scuole pubbliche;
- servizi di assistenza domiciliare e presso ospedali, case di cura, casa-famiglia e case di riposo;
- attività e servizi di riabilitazione e di assistenza medico-specialistica;
- servizi domiciliari e domiciliare integrata (A.D.I) di assistenza infermieristica e socio-sanitaria;
- sostegno, riabilitazione e cura da effettuarsi presso la famiglia, e servizi extramurali da effettuarsi presso la scuola o le altre strutture di accoglienza (ospedali, case di cura, case di riposo);
- attività di assistenza psichiatrica e di riabilitazione psicosociale sia a favore di ex degenti di ospedali psichiatrici, che di soggetti in trattamento psichiatrico;
- servizi di assistenza domiciliare ai disabili, agli anziani, ai nuclei familiari in difficoltà;
- servizi di educazione ed assistenza in favore dell'infanzia;

- servizi pre e post scuola, di sostegno scolastico per minori a rischio di devianza;
- servizi di assistenza socio-psico-pedagogica nelle scuole, nei Comuni e negli altri enti pubblici e privati;
- servizi di assistenza e rieducazione ai soggetti con handicap psichiatrico;
- servizi socio-educativi per la promozione dell'integrazione sociale di soggetti disabili;
- servizi socio-assistenziali di interesse sovra comunale, compresa l'assistenza ai ciechi e ai sordomuti rieducabili;
- servizi assistenziali e socio-educativi in favore di extracomunitari, per favorire lo sviluppo del processo multietnico e interculturale;
- servizi di animazione, attività ludico-ricreative e ludo-terapiche nelle scuole pubbliche, nelle comunità e negli enti pubblici e privati, anche al fine di favorire e potenziare il processo di socializzazione specie nei soggetti disabili, svantaggiati o a rischio di devianza;
- servizi di segretariato sociale e di consultorio matrimoniale e familiare;
- servizi di turismo sociale, colonie estive, escursioni, soggiorni climatici e termali;

b) istituzione, organizzazione e gestione, in proprio, in convenzione o per affidamento, di:

- asili nido e istituti per bambini handicappati non residenziali; scuole di ogni ordine e grado (dell'infanzia, elementari, medie inferiori e superiori) favorendo un rinnovamento pedagogico fondato sulla utilizzazione dei metodi attivi, del lavoro in equipe e di gruppo;
- servizi di doposcuola; servizi di baby-sitter;
- biblioteche, ludoteche, videoteche, cineclub, bambinopoli, palestre, laboratori artistici, linguistici, musicali, di informatica;
- comunità alloggio per minori;
- case famiglia, comunità alloggio e strutture residenziali per soggetti con handicap anche psichiatrico;
- centri diurni per anziani, minori e disabili;
- case di riposo, case di riposo protette, comunità alloggio per anziani;
- case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà;
- centri di riabilitazione e cura per disabili fisici e psichici;
- centri di soggiorno climatico e termale;
- centri e strutture residenziali e del tempo libero;
- villaggi turistici, ostelli, alberghi, campeggi, stabilimenti balneari, colonie, impianti sportivi e per attività socio-ricreative e di animazione in genere, finalizzati all'incremento del turismo giovanile e sociale e di attività ricreative e di aggregazione sociale;

- servizi di accompagnamento e trasporto con mezzi idonei e/o omologati per il trasporto di inabili presso scuole, centri di riabilitazione, centri ricreativi, servizi di scuola-bus;
- servizi di trasporto e accompagnamento in favore di anziani, minori, gestanti, ragazze madri, donne in difficoltà, disabili psichici, soggetti appartenenti a categorie svantaggiate come previsto dalla L.R. n.22/86;
- servizi di telesoccorso, teleassistenza ed elisoccorso;
- corsi di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione per operatori di servizi socio sanitari, educativi e del turismo sociale;
- corsi di alfabetizzazione e di formazione volti all'inserimento nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro, corsi di formazione e aggiornamento professionale che abbiano come obiettivo specifico la crescita psicopedagogica dei minori;
- servizi politiche sociali e attive del lavoro, inserimento lavorativo soggetti appartenenti a categorie svantaggiate;
- promozione e gestione di sportelli di orientamento;
- c) promozione e realizzazione di studi, ricerche ed indagini sul territorio regionale, nazionale e comunitario di particolare rilievo sociale nei settori sopra indicati;
- d) organizzazione di indagini e ricerche specifiche nel settore dell'handicap psico-fisico, del disadattamento giovanile, della condizione degli anziani, delle fasce di emarginazione sociale e degli ex tossicodipendenti;
- e) organizzazione di specifici seminari di informazione sulle realtà familiari, parentali o sociali;
- f) prestazione di servizi di supporto tecnico-professionale a favore di enti pubblici nella progettazione e realizzazione delle attività socio-assistenziali;
- g) progettazione, promozione e gestione di iniziative e progetti speciali contro la tossicodipendenza e per la prevenzione primaria e secondaria;
- h) collaborazione con scuole, specie di grado superiore, enti pubblici e privati, per l'organizzazione di dibattiti, convegni, seminari e conferenze sulle molteplici problematiche sociali quali handicaps, devianza, tossicodipendenza, svantaggio, emarginazione, ecc., al fine della sensibilizzazione ed informazione dell'opinione pubblica, specie quella giovanile;
- i) promozione e sviluppo di attività artistico-artigianali, quali lavorazione della ceramica, della terracotta, attività di falegnameria, lavorazioni in ferro, decorazioni su vetro ed altro;
- l) organizzazione, allestimento e partecipazione a mostre, pure itineranti, sia per l'esposizione che per la vendita dei prodotti artistici, realizzati all'interno del laboratorio;
- m) organizzazione di seminari, convegni, tavole rotonde, pubblici dibattiti, inerenti alla condizione e lo sviluppo

mediante attività pratico-manuali dei soggetti indicati nel superiore art.5;

n) prestazione di servizi di animazione culturale, quali attività teatrali, di drammatizzazione e musicali; musico-terapia e danzo-terapia, psicomotricità ed altre terapie alternative in collaborazione con scuole, enti pubblici e privati, istituzioni educative, organizzazione di solidarietà sociale;

o) organizzazione di laboratori sperimentali e di ricerca, di corsi di formazione professionale e per l'impiego del tempo libero per tutte le fasce di età e per tutte le tipologie di soggetti indicati nel superiore art.5;

p) realizzazione di un centro studi e documentazione, fornito di biblioteca, emeroteca e cine-videoteca avente per oggetto materiale didattico, bibliografico e non, inerente alla condizione del disagio e del disadattamento dei soggetti indicati nel superiore art.5;

q) organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, avviamento al lavoro ed aggiornamento professionale degli obiettivi educativi e sociali in favore dei soggetti indicati nel superiore art.5; istituzione, gestione, in proprio o con affidamento, di corsi di formazione, addestramento, qualificazione e perfezionamento professionali e liberi, secondo quanto previsto dalle normative regionali, nazionali e comunitarie; assunzione di incarichi di programmazione, di organizzazione, di direzione di attività corsuali di cui sopra, nonché di convegni, seminari di studio a favore di soggetti interessati al settore: enti pubblici, privati, società, cooperative, associazioni, ecc.; ricerca occupazionale; realizzazione di pubblicazioni, opuscoli, dispense e documenti vari inerenti alle attività svolte a livello teorico, formativo ed innovativo.

Lo svolgimento di attività diverse -agricole, industriali, commerciali, o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate direttamente o tramite le imprese consorziate, fra cui, solo a titolo esemplificativo:

- organizzazione e gestione, in proprio e non, di aziende agricole, forestali, florovivaistiche;

- organizzazione e gestione di attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, in proprio o acquistati;

- attività di somministrazione di bevande ed alimenti;

- esecuzione di lavori e gestione di spazi verdi, pubblici e privati;

- lavorazione agricola a favore di terzi con i propri mezzi;

- produzione e commercializzare di prodotti alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili e arredamento, complementi di arredo, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, oggettistica ed altri beni di varia provenienza, che rientrino nella logica del commercio equo e solidale;

- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici;
- pulizie ordinarie e straordinarie di locali condominiali ed appartamenti;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di locali condominiali ed appartamenti;
- disbrigo pratiche, richiesta e ritiro certificati e documenti, richiesta e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varia, spedizione a mezzo posta e corriere;
- lavorazioni artigianali in legno, ferro battuto, alluminio ed altri materiali;
- promozione e gestione di attività e servizi culturali, agrituristiche e di turismo sociale;
- riciclaggio di impianti, parti, componenti ed accessori;
- ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere, elettrodomestici, veicoli;
- raccolta, riparazione, riciclaggio e successiva vendita di computers, elettrodomestici e componenti elettronici;
- raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato;
- spazzamento di rifiuti urbani esterni;
- spazzamento di superfici pubbliche e private;
- stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani in conto di terzi, anche con gestione di isole ecologiche comunali e consortili;
- commercio ed intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali tra i quali carta, cartone, metalli, plastiche, organico, tessili, legno, vetro;
- demolizioni di autoveicoli, motoveicoli, biciclette;
- smontaggio di oggetti ed impianti, sia in serie che in prototipo in particolare basate su tecnologie particolari;
- stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie;
- gestione di negozi per la vendita di indumenti usati e nuovi prodotti del commercio equo e solidale sia al dettaglio che all'ingrosso;
- pulitura e installazione di grondaie;
- pulitura di tombini;
- cura, manutenzione e pulizia di: stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato e pubblico, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi), cabine telefoniche, e di tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;
- attività relativa ai trasporti speciali, trasporto materiali di risulta e di facchinaggio;
- gestione di parcheggi anche a pagamento (strisce blu);

- attività di disinfestazione e derattizzazione in ambienti e strutture pubbliche e private;
- attività di trasloco pubblico e privato;
- commercializzazione di prodotti derivanti dalle attività di selezione, recupero e riciclaggio di rifiuti urbani da raccolta differenziata e di rifiuti speciali, quali indumenti, accessori e d abbigliamento ed altri manufatti tessili o articoli in pellame derivanti da cicli di post consumo, elettrodomestici ed altre apparecchiature elettriche fuori uso, beni durevoli e macchine esauste per ufficio, arredi ed altri manufatti realizzati con materiale rigenerato;
- produzione e commercializzare di prodotti alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili e arredamento, complementi di arredo in legno, terracotta, ceramica, porcellana, vetro, vimini, giunco, ferro, ottone, rame, tessuti per la casa (cuscini, tendaggi, tappeti, stuoie, zerbini, arazzi, copritavola, banner, batik, ecc.) di cotone, cachemire, seta, organza, etc., cesterie, vimini e giunco, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, in pietre dure e preziose ed in metalli pregiati e non, lampade ed illuminotecnica, oggettistica (articoli da regalo, candele, bigiotteria, cofanetti, portagioie), ed altri beni di varia provenienza, quali a titolo indicativo, libri e pubblicazioni, prodotti artistici, giochi e giocattoli, bigiotteria, articoli di cosmesi e profumeria;
- gestione di strutture turistiche ricettive e pubblici esercizi (bar, ristoranti, chioschi) con somministrazione di bevande ed alimenti;
- svolgimento di attività di erogazione di servizi e forniture per manifestazioni, congressi, fiere spettacoli in genere;
- la cura, il restauro e la ristrutturazione di monumenti, reperti archeologici e manufatti ceramici, il consolidamento di edifici e strutture murarie, l'organizzazione e la gestione di campagne di scavi archeologici e di connessi campi scuola;
- servizi di lavanderia industriale, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di ambienti pubblici e privati;
- la gestione di attività di formazione professionale ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio di Enti Pubblici e di tutti gli enti competenti, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità;
- l'attuazione, sia direttamente che tramite propri soci, di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli Enti pubblici, anche con attività editoriali quali pubblicazioni di libri, opuscoli, riviste, video, compact disk e altro;

- la predisposizione di marchi e denominazioni sociali specifiche e il deposito di brevetti;
- partecipare a gare e/o appalti e licitazioni in genere per la gestione delle attività la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi direttamente o tramite le imprese consorziate nonché per lo svolgimento di attività diverse -agricole, industriali, commerciali, o di servizi-finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate direttamente o tramite le imprese consorziate le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la cooperativa potrà inoltre:

- partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento di lavori, sia direttamente che indirettamente, anche in forma associata, per la fornitura di prestazioni e servizi inerenti l'oggetto sociale, indetti da enti pubblici e privati;

- ricevere qualsiasi incentivo, contributo, sovvenzione e prestito agevolato, erogabili a norma delle leggi vigenti o future, emanate da organismi comunitari, nazionali e regionali;

- accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie, attuali e future;

- associarsi ad altre cooperative e consorzi aventi finalità analoghe per rendere più efficace la propria azione.

La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e commerciali aventi pertinenza con le attività che costituiscono l'oggetto sociale o comunque utili per il suo conseguimento. Resta rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio ed ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a specifiche autorizzazioni.

In relazione alle varie attività dell'oggetto sociale, si precisa che per le prestazioni e i servizi aventi attinenza con la libera professione sarà di volta in volta nominato un professionista, regolarmente iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, il quale assumerà ai sensi di legge la piena e personale responsabilità del lavoro effettuato.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano nelle sue variegate espressioni e potrà aderire alle Associazioni nazionali cooperativistiche che ne assumono la tutela e la rappresentanza a norma di legge.

SOCI

ART. 7

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo; possono essere ammessi come soci lavoratori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, nei limiti della vigente normativa;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/91.

Ai sensi dell'art. 2527 cod. civ., non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

ART. 8

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono

essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 7 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

ART. 9

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, cittadinanza;
 - b) l'effettiva attività lavorativa svolta;
 - c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;
 - d) la volontà di rispettare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'Assemblea dei soci ai sensi

dell'art.2528 cod. civ..

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo art. 10. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.r., senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il versamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

ART. 10

I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella cooperativa, secondo le esigenze e necessità della stessa e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente.

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 11

La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 cod. civ., il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'art.2532 cod. civ.

ART. 12

Oltre che nei casi previsti dagli artt. 2531 e 2533 cod. civ., può dall'organo amministrativo, con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti dell'ammissione;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la società;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;

d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento interno e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
f) si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta ai sensi dell'art.2531 cod. civ. o di qualsiasi altro pagamento per debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.

ART. 13

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato - a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di socio ove versato e non capitalizzato e decurtare le perdite imputabili al capitale -, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si è verificato. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a.r..

Il pagamento di detto rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Nei casi previsti dall'art.2535, comma 3, c.c., l'organo amministrativo potrà dilazionare in più rate il rimborso con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

ART. 14

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto e in caso di pluralità di eredi devono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta con decisione inappellabile.

ART. 15

In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società, per il pagamento dei conferimenti non versati ed ai sensi dell'art.2536 c.c. nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 16

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di

parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società e i soci in genere sono regolate da appositi regolamenti che non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili e che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 17

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti consentiti dalla legge;
- b) dalla riserva legale ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione, dal sovrapprezzo, da fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- d) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ART. 18

La quota del capitale sociale sottoscritta in denaro potrà essere versata in più soluzioni e precisamente:

- a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 19

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con

effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ART. 20

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'art.2428 c.c., indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'art. 2545 e 2513 c.c. le condizioni di prevalenza mutualistica.

ART. 21

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni e agli apporti effettuati dai soci nella società, nonchè alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art.2545-sexies c.c. e sulla base di apposito regolamento approvato dall'assemblea.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio ai sensi dell'art.2545-sexies comma 2 c.c. come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea può deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

- mediante distribuzione in denaro o in natura;
- mediante aumento proporzionale delle quote possedute, nel rispetto dell'art.2545-quinquies c.c..

ART. 22

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali, al netto di tutte le spese e costi, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

L'eccedenza attiva risultante dal bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;
- b) una quota, di importo non inferiore alla percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) un dividendo ai soci cooperatori, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) una quota, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria o al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica.

ORGANI SOCIALI

ART. 23

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo amministrativo;
- il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'Assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 24

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale qualora particolari esigenze lo richiedano, purchè nell'ambito del territorio italiano.

Essa è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissata l'ora e la data della seconda convocazione, che potrà avvenire solo dopo ventiquattro ore dalla prima convocazione. L'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro Soci.

In mancanza di tali formalità è tuttavia regolarmente costituita l'Assemblea quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e, ove esistano, i Sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 25

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori e ai sindaci, ove nominati;
- d) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sullo scioglimento anticipato e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- e) approva e modifica i regolamenti previsti dal presente statuto, su proposta dell'organo amministrativo;
- f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine di centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di centottanta (180) giorni nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, ai sensi del secondo comma dell'art.2364 c.c..

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci. In questi ultimi casi, la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 26

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato della società e sulla nomina dei liquidatori occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

ART. 27

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta da conservarsi agli atti della società; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

ART. 28

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza, dalla persona designata di volta in volta dalla stessa assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare convocazione e validità della riunione nonché la validità delle deleghe ed il diritto di partecipare alle votazioni.

Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto, deve essere redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni potranno essere impugnate nei modi e forme previste dal Codice Civile.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 29

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'assemblea nomina il consiglio di amministrazione entro i limiti suddetti, determinando la sua composizione e la sua durata che non potrà essere superiore a tre esercizi.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori sono nominati per un numero determinato di esercizi sociali comunque non superiore a tre esercizi, scadendo, se a termine, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui sopra, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione, e al presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 30

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo ritenga necessario il Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale, se nominato, con deliberazione assunta a maggioranza.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le delibere del Consiglio di Amministrazione risulta da processi verbali che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

ART. 31

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà pertanto riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà nominare procuratori speciali per singoli atti e

categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 32

Il Collegio sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'Assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea.

I sindaci dureranno in carica tre esercizi e scadono alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

I soci, all'atto della nomina, determinano la retribuzione dei sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ART. 33

Il Collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter c.c.. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sul suo concreto funzionamento e assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

In sede di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, l'organo amministrativo e il Collegio sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea dei Soci, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei Liquidatori;
- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di Liquidatori, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART. 35

In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 36

Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 37

Alla Cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2, c.c., si applicano in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Qualora dovessero essere superati i limiti previsti dal citato art. 2519 c.c., l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio per adeguare il presente Statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to: Ranno Alfio, Luca Ferranti, Celestri Filippa Elisa, Vincenzo Vacirca notaio (sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese. Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Catania in data 2 maggio 2023 al n. 15446 Serie 1T.